

# COMUNE DI GRATTERI

## ( Città metropolitana di Palermo )

### IL SINDACO

Determinazione Sindacale n.15 del 12/11/2020

**Oggetto: atto di indirizzo riduzioni / agevolazioni TARI, esercizio finanziario 2020.**

Preso atto che la normativa circa l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia impone alcune considerazioni in quanto:

- l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana (R.D.L. 15.05.1946 n. 455 e ss. mod. ed integr.) prevede tra l'altro che: "l'Assemblea Regionale .... ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie .....o) regime degli enti locali....., mentre l'art. 15, c. 3, prevede che "nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali";

- l'art. 51 della L. R. 15.03.1963 n. 16 e ss. mod. ed integr., avente ad oggetto "Ordinamento amm.vo degli enti locali nella Regione Siciliana", prevede che il Consiglio Comunale, Organo di indirizzo e di controllo politico-amm.vo, sia competente, tra l'altro, limitatamente ai seguenti atti fondamentali: "....g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi";

- l'art. 1 della L. R. 48/1991, di recepimento nella legislazione regionale siciliana delle disposizioni di cui alla L. 142/1990 e tra queste norme del suo art. 32 rubricato "competenze dei consigli", ha sostanzialmente reso operanti, all'interno della L.R. 16/1963 già sopra richiamata, alcune delle modifiche volute dal legislatore nazionale in materia di ordinamento delle autonomie locali;

- la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali 11.04.1992 n. 2, emanata a seguito dell'entrata in vigore della L. R. n. 48/1991, ha evidenziato e sottolineato alcuni concetti e tra questi:

a) l'enunciazione che il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico amm.vo;

b) l'elencazione degli atti fondamentali riservati allo stesso;

- la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali 08.08.1996 n. 6, a sua volta ha chiarito ulteriormente che:

a) le competenze dei Consigli Comunali sono esclusivamente quelle elencate nell'art. 32 della L. 08.06.1990 n. 142, recepito con l'art. 1, c. 1, lett. e) della L. R. n. 48/1991;

b) con l'entrata in vigore della L. R. n. 48/1991 si è ulteriormente spostato l'asse del sistema delle competenze in sintonia con la riforma dell'elezione diretta degli organi monocratici locali;

c) salvo diversa indicazione od attribuzione statutaria alla Giunta, l'Organo esecutivo va individuato nel

Sindaco in base alle competenze configurate con le leggi regionali nn. 7/1992 e 26/1993;

- la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali n. 8 del 12.09.1997 emanata a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 127/1997 (legge Bassanini), ha chiarito, tra l'altro, che le disposizioni riguardanti il funzionamento e le competenze dei Consigli Comunali non si applicano in Sicilia in quanto già disciplinate dalle LL. RR. n. 48/1991, n. 7/1992 e n. 26/1993;
- la circolare Assessorato Regionale degli Enti Locali n. 2 del 13.04.2001, emanata a seguito dell'entrata in vigore della L. R. n. 30/2000, ha sancito come il criterio e l'impianto ordinamentale dell'art. 1 della L. R. n. 48/1991 sono stati espressamente mantenuti ed osservati anche con la legge regionale n. 30/2000;
- la circolare Assessorato Regionale Enti Locali n. 2 del 03.03.2000 n. 2 emanata a seguito dell'entrata in vigore della L. 265/199, ha chiarito, tra l'altro, che la materia riguardante gli statuti dei comuni, resta disciplinata dalla normativa regionale (L. R. n. 48/1991 e ss. mod. ed integr.);

Considerato altresì che ai sensi del secondo comma dell'art. 41 della L. R. n. 26/1993, restano riservate alla competenza della Giunta Comunale solo le materie individuate nell'art. 15 della L. R. n. 44/1991, tra le quali non vi è quella relativa alla fissazione delle aliquote dei tributi comunali;

Ritenuto, pertanto, che l'Organo a competenza residuale e generale è il Sindaco per tutte le materie non espressamente demandate al Consiglio Comunale od alla Giunta Comunale e che non siano, altresì, di esclusiva competenza dei responsabili di settore in quanto atti aventi natura gestionale;

Preso atto che il superiore orientamento è stato suffragato:

1) dal CGA Sicilia sia in sede giurisdizionale che consultiva, sulla base dell'assunto che la revisione delle aliquote dei tributi locali è da considerare atto sostanzialmente gestionale/applicativo, rientrante in una disciplina di dettaglio e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione del tributo (CGA decisione n. 420 del 2006 e parere n. 101 del 2006);

2) dalla sentenza della Corte di cassazione n. 8270/2020, secondo la quale in Sicilia la concreta determinazione dell'aliquota della tariffa rifiuti spetta al sindaco e non al consiglio comunale.

Ritenuto, pertanto, che le riduzioni e le agevolazioni TARI, come di seguito esposto, a valere sull'esercizio finanziario 2020, rientrano nella competenza residuale del Sindaco

Considerato che le decisioni/pareri del CGA nonché le statuizioni della Sentenza della S.C. di Cassazione n.8270/2020, sono riconducibili alla fattispecie oggetto della presente determinazione, nella considerazione che i maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni che l'Amministrazione intende concedere, giusta deliberazione di C.C. n.10 del 16/7/2020, sono poste a carico del bilancio dell'ente,

che tali agevolazioni / riduzioni dell'importo complessivo di € 17.887,14, a valere sull'esercizio finanziario 2020, sono finanziabili con le maggiori entrate registrate, rispetto alle previsioni di bilancio, derivanti da contributi spettanti da specifiche fattispecie di legge ( ART 106 DL 34 DEL 2020), e che saranno destinate come segue:

- 1) € 3.464,25, a favore delle utenze non domestiche ( attività commerciali ed artigianali, b&b, agriturismi, etc ) per tre mensilità, come da nota del Responsabile del procedimento.
- 2) La residua somma di € 14.422.89, suddivisa in misura pari al 50% ovvero per € 7.211,44 a favore delle

utenze domestiche, nuclei familiari con Isee al 31.12.2019, non superiore ad € 9.360,00, ed il restante 50% ovvero per € 7.211,44 a favore dei soggetti non residenti.

#### IL SINDACO

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale e le leggi in premessa richiamate,

#### DETERMINA

Di disporre il seguente atto di indirizzo e pertanto:

di prendere atto che le decisioni/pareri del CGA nonché le statuizioni della Sentenza della S.C. di Cassazione n.8270/2020, in termini di competenza amministrativa, sono riconducibili alla fattispecie oggetto della presente determinazione;

di disporre le agevolazioni / riduzioni dell'importo complessivo di € 17.887,14, finanziate con le maggiori entrate registrate, rispetto alle previsioni di bilancio, derivanti da contributi spettanti da specifiche fattispecie di legge ( ART 106 DL 34 DEL 2020);

di destinare il predetto importo non previsto in entrata, in sede di approvazione del bilancio 2020/2022, come segue:

- 1) € 3.464,25, a favore delle utenze non domestiche ( attività commerciali ed artigianali, b&b, agriturismo, etc ) per tre mensilità .
- 2) La residua somma di € 14.422.89, suddivisa in misura pari al 50% ovvero per € 7.211,44 a favore delle utenze domestiche, nuclei familiari con Isee al 31.12.2019, non superiore ad € 9.360,00, ed il restante 50% ovvero per € 7.211,44 a favore dei soggetti non residenti.

di trasmettere il presente provvedimento al consiglio comunale perché prenda atto, per tutte le considerazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, delle suddette riduzioni / agevolazioni.

IL Sindaco

AVV. Giuseppe Muffoletto

